

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 18 novembre 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201).**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

- reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019);

- propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo;

ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'extradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni;

valutato che:

- secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" – Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata);

- attraverso l'adozione del decreto legislativo in titolo, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella citata Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020)

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex Terzo pilastro dell'Unione europea (Giustizia e Affari Interni),

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Nadia Ginetti